



N. 4/2015 NSP

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

N. 2/2014 Conc.Prev.

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri Magistrati:

Massimo SCUFFI	Presidente
Maurizio DABRUSCO	Giudice
Davide PALADINO	Giudice Rel.

all'esito dell'udienza in camera di consiglio tenutasi il 14.1 u.s.;

visto il parere favorevole del commissario giudiziale dott. Michele Vigna di cui agli atti;

rilevato come i voti favorevoli all'approvazione del concordato, tenuto conto del silenzio assenso di alcuni degli aventi diritto al voto, siano stati nel complesso pari al 92,54 % dei crediti ammessi al voto, come attestato dal commissario in data 2.12. u.s. e, che, pertanto, la proposta è stata approvata, essendo stata di gran lunga oltrepassata la quota della maggioranza dei crediti ammessi prevista dal novellato art. 177 l.f.;

rilevato che occorre provvedere alla nomina di un liquidatore avente i requisiti ex art. 28 l.f. e che nulla viene indicato al riguardo nel piano concordatario;

rilevato che occorre provvedere alla nomina del Comitato dei creditori, che opererà in base alle disposizioni degli artt. 40 e 41 l.f., in quanto compatibili, e che non sono pervenute disponibilità dei creditori a farne parte;

verificata la regolarità della procedura;

visti gli artt. 180 s.s. l.f.

P.Q.M.

1. OMOLOGA il concordato preventivo proposto Valdostana carni in liquidazione S.r.l. in liquidazione, con sede in Pollein (Aosta) loc. Autoporto,8 con ricorso depositato il 14.2.2014;
2. NOMINA quale liquidatore il dott. Jean Claude Favre con studio in Aosta;
3. NOMINA il comitato dei creditori in persona dei seguenti creditori:

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana c/o avv. Emanuele Mazzocchi
- Condominio Mirvoir c/o avv. Manuela Massai avvmanuelamassai@cnfpec.it
- Avv. Carnelli Piercarlo c/o avv. Erika Canale avverrikacanal@cnfpec.it
- 4. DISPONE che alla liquidazione dei beni, così come al riparto del ricavato, provvederà il liquidatore designato, assistito dal comitato dei creditori e sotto la vigilanza del Commissario giudiziale dott. Michele Vigna, che rimane in carica fino al termine delle operazioni di liquidazione ed in particolare che il liquidatore provveda all'esecuzione del piano concordatario e, nel caso in cui il piano nulla disponga al proposito, ad effettuare le seguenti attività:
 - alla trasmissione al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse), piano che dovrà ricevere l'approvazione del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori;
 - al deposito delle somme ricavate dalla liquidazione sul conto corrente bancario intestato alla procedura, ed effettuare i prelievi da tale conto previo visto preventivo del Commissario Giudiziale
 - alla registrazione di ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
 - agli atti di cessione dei beni, previo parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, secondo le indicazioni del piano che precede e le modalità di vendita di cui agli artt. 105 ss l.fall. come richiamati dall'art. 182 l.fall. e previa eventuale autorizzazione di quest'ultimo ove ricorra l'ipotesi dell'art. 182 comma 4 l.f.;
 - all'invio al Commissario Giudiziale e al Comitato dei Creditori di una relazione periodica semestrale di cui all'art. 182 ult. co l.f. in punto andamento dell'attività di recupero dei crediti, entità dei crediti incassati (con allegazione della documentazione comprovante l'effettivo intervento pagamento di detti crediti) ed eventuali fatti attestanti l'inesigibilità di uno o più crediti vantati verso clienti;

- alla predisposizione dei piani di riparto parziali e finale ai creditori e all'esecuzione dei relativi pagamenti nel rispetto della disciplina fallimentare per quanto applicabile, previa predisposizione di tali piani di riparto, invio al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori ed autorizzazione ai pagamenti da parte del Commissario Giudiziale;
- all'avvio di eventuali azioni giudiziali e/o all'eventuale sottoscrizione di transazioni e/o all'eventuale nomina di consulenti e/o di legali, previa autorizzazione del Commissario Giudiziale e parere del Comitato dei Creditori;
- ad informare immediatamente il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e tutti i Creditori di fatti e/o circostanze che attestino l'irrealizzabilità del piano concordato nei termini indicati dal debitore, anche al fine di consentire azioni di risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. da parte dei soggetti legittimati;
- a rendere il conto finale della gestione, una volta terminate le operazioni di liquidazione dell'attivo, a norma dell'art. 116 l.f., in quanto applicabile.

5.DICHIARA chiusa la procedura di concordato preventivo

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto al debitore, al liquidatore ed al commissario giudiziale e di provvedere alle pubblicazioni ed affissioni previste dall'art. 17 l.f..

Aosta, lì 4.2.2015

Il Presidente

Il Giudice Rel.

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Giovanni SISTO

